Cassazione civile sez. I, 08/08/2022, n. 24403

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4/2018, depositata il 28/02/2018, il Tribunale di Macerata ha condannato (*omissis*) a pagare in favore della ex moglie (*omissis*), lâ??importo di â?¬ 21.893,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale quota di TFR a questâ??ultima spettante, revocando però lâ??assegno divorzile di â?¬ 270,00, posto a carico di (*omissis*) dalla sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a decorrere dalla domanda giudiziale formulata in via riconvenzionale da questâ??ultimo.

Con sentenza n. 1186/2019, depositata il 17/07/2019, la Corte dâ??appello di Ancona, accogliendo lâ??appello proposto da (*omissis*) a versarle il maggiore importo di â?¬ 66.545,10, computando le ulteriori somme percepite da questâ??ultimo in corso di causa, sempre a titolo di TFR, e ha ripristinato lâ??obbligo dellâ??appellato di corresponsione dellâ??assegno divorzile.

(omissis) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi.

(omissis), nonostante la ritualitA della notifica, A" rimasta intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricoro Ã" dedotto lâ??omesso esame di fatti decisivi per il giudizio sulla revoca dellâ??assegno divorzile, in riferimento allâ??art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., riguardanti il miglioramento della situazione economica di (*omissis*) (il decesso della madre con lei convivente, avvenuto il 01/07/2015, il verosimile aumento del suo patrimonio derivante dallâ??ereditÃ, la maggiorazione del reddito da pensione dalla medesima percepito) e il peggioramento della situazione economica del ricorrente (in ragione dellâ??aggravamento delle sue condizioni di salute e del conseguente carattere di stabilità delle spese mediche da affrontare per sottoporsi ai necessari controlli, nonchÃ" della riduzione dei redditi della sua seconda moglie, risultante dalle relative dichiarazioni, allegate con il doc. 18 al fascicolo di parte di primo grado).

Con il secondo motivo di ricorso Ã" dedotta la violazione e/o la falsa applicazione, *ex* art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dellâ??art. 9 l. n. 898 del 1970, in ragione dellâ??omessa valutazione delle circostanze sopravvenute di cui al primo motivo.

Con il terzo motivo di ricorso Ã" dedotta la violazione e/o la falsa applicazione, *ex* art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dellâ??art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, sempre con riferimento alla statuizione sulla richiesta di revoca dellâ??assegno divorzile, per non avere la Corte dâ??appello

rilevato che (*omissis*) \tilde{A} " del tutto autosufficiente economicamente, dato che pu \tilde{A}^2 godere dell \hat{a} ??abitazione familiare e di una significativa pensione senza dover pi \tilde{A}^1 mantenere i figli, e non ha diritto all \hat{a} ??assegno in funzione perequativo/compensativa, non avendo sacfrificato le sue aspirazioni professionali nel corso della vita matrimoniale.

Con il quarto motivo di ricorso Ã" dedotta la violazione e/o la falsa applicazione, *ex* art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dellâ??art. 12 *bis* 1. n. 898 del 1970, per avere la Corte dâ??appello riconosciuto la spettanza a (*omissis*) anche della quota dellâ??ulteriore importo liquidato al ricorrente a titolo di TFR in pendenza di lite, mentre invece avrebbe dovuto tener conto solo dellâ??importo già liquidato al momento dellâ??instaurazione del giudizio di primo grado, considerato anche che lâ??auspicata revoca dellâ??assegno divorzile avrebbe dovuto avere effetto dal momento della domanda giudiziale.

- 2. Il primo motivo di ricorso va respinto nella parte in cui lamenta il mancato esame di fatti decisivi riguardanti il dedotto miglioramento delle condizioni economiche della??intimata, mentre risulta fondato nella parte in cui censura la??omesso esame di fatti rilevanti per la valutazione delle condizioni economiche del ricorrente.
- **2.1**. Contrariamente a quanto affermato dal (*omissis*), la morte della madre di (*omissis*) Ã" stata espressamente considerata nella sentenza impugnata, ma a tale evento non Ã" stata data rilevanza, sia perchÃ" il mini appartamento un tempo occupato dalla defunta, per poter essere locato, avrebbe dovuto essere sottoposto a lavori di adattamento (come pure ritenuto dal giudice del divorzio), sia perchÃ" non vi era prova della titolarità in capo a questâ??ultima di beni immobili suscettibili di essere trasmessi alla figlia per succesione (v. p. 13 e 15 della decisione impugnata).

Anche con riferimento allâ??ammontare della pensione percepita dallâ??intimata, vi Ã" una chiara pronuncia della sentenza impugnata, che ha ritenuto esistente una sostanziale equivalenza rispetto a quanto accertato in sede di divorzio, aggiungendo che il lieve qumento costituiva un mero adeguamento dellâ??assegno pensionistico (v. p. 14 della decisione impugnata).

Per tale parte il motivo si risolve nella richiesta di una valutazione in fatto diversa da quella operata dal giudice, cui (*omissis*) vorrebbe contrapporre la propria.

- **2.2**. Diverso \tilde{A} " il discorso con riferimento al dedotto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente.
- **2.2.1**. (*omissis*) ha criticato la decisione impugnata nella parte in cui ha stuito sulla dedotta riduzione dei redditi percepiti dallâ??attuale sua moglie, la dott.ssa (*omissis*), di professione psicologa-terapeutica.

La Corte dâ??appello ha ritenuto che â??la riduzione di reddito di questâ??ultima asseritamente correlata alla malattia (documentata) dellâ??anziana madre, non risulta supportata da idonea

documentazione contabile o fiscale in quanto fondata sulla sola dichiarazione della Dott.ssa (omissis)â?• (p. 15 della decisione impugnata).

Il ricorrente ha, però, affermato di avere prodotto le dichiarazioni dei redditi della moglie gia al doc. 18 del fascicolo di primo grado (p. 8 e 14 del ricorso per cassazione), evidenziando che dal 2013 al 2016 si era verificato un progressivo calo del reddito della stessa (nel 2016, â?¬ 441,00 mensili), tale da imporre al ricorrente di contribuire al suo mantenimento (p. 14 del ricorso per cassazione).

La documentazione fiscale, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, era stata acquisita al processo e offerta al contraddittorio delle parti.

Il ricorrente ha anche prospettato la decisività della stessa, perchÃ" rappresentativa del significativo calo delle entrate della seconda moglie, che gli imponeva di prestarle assistenza materiale, con conseguente incidenza sulla statuizione relativa allâ??assegno divorzile in favore dellâ??ex coniuge.

Sul punto, la decisione va, conseguentemente, cassata.

2.2.2. In ordine alle spese mediche del ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto che \hat{a} ?? Lâ??aggravamento delle condizioni di salute del sig. (omissis) risulta suscettibile di assumere rilievo soltanto sotto il profilo di eventuali spese che, sebbene, documentate, appaiono riferibili al solo anno 2016 in cui lâ??odierno appellato si \tilde{A} " sottoposto ad intervento chiurgico s $\tilde{A} \neg$ da non poter essere assumere, nellâ??entit \tilde{A} indicata dal predetto, carattere stabile \hat{a} ?• (p. 15 della sentenza impugnata).

Il ricorrente ha affermato di dover sostenere con continuità spese mediche, perchÃ" soffre di patologie croniche, evidenziando di avere reiteramente affermato tale circostanza, comunque desumibile dalla ricca documentazione prodotta e, soprattutto, dal certiifcato del dott. (*omissis*) (doc. 8 del fascicolo di primo grado), ove si legge che gli Ã" stato diagnosticato un *melanoma cutaneo, unitamente a insufficienza renale cronica, comoplicata da anemia, cardipatia ipertensiva e gammopatia monoclonale* e che, per tali problemi, necessita di terapie e di frequenti controlli clinici e specilistici e di monitoraggio strumentale (p. 15 del ricorso per cassazione).

La Corte di appello ha omesso di considerare la fondamentale circostanza della cronicità delle patologie del ricorrente, dedotta e documentata nel corso del giudizio, decisiva ai fini della statuizione sullâ??assegno divorzile, in quanto comportante spese mediche continuative, suscettibili di incidere sulle disponibilità economiche del medesimo.

Anche in ordine a tale aspetto, la decisione va cassata.

3. Il secondo motivo Ã" assorbito.

- **4**. Il terzo motivo Ã" inammissibile, perchÃ" in parte fondato su cirocostanze esaminate dalla corte dâ??appello e in parte volto ad ottenre una nuova valutazione dei presupposti e dellâ??assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni delle parti (diritto di (*omissis*) al riconoscimento dellâ??assegno in funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa) già compiuta in sede di sentenza divorzile (cfr. Cass. 7666/2022, Cass. n. 11177/2019).
- **5**. Il quarto motivo Ã" infondato.
- **5.1**. Comâ??Ã" noto, ai sensi dellâ??art. 12 bis, comma 1, 1. n. 8898 del 1970, â??Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dellâ??articolo 5, ad una percentuale dellâ??indennità di fine rapporto percepita dallâ??altro coniuge allâ??atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se lâ??indennità viene a maturare dopo la sentenzaâ??.

Questa Corte, con orientamento oramai consolidato, ritiene che condizione per lâ??ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dellâ??ex coniuge Ã" che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile â?? o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dallâ??attribuzione dellâ??assegno divorzile) â?? al momento in cui lâ??ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021).

La *ratio* della norma Ã", infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dellâ??assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011).

Tale trattamento \tilde{A} " percepito quando il vincolo matrimoniale \tilde{A} " ormai sciolto, ma deriva dallâ??accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui il menzionato rapporto si \tilde{A} " svolto durante la convivenza matrimoniale, lâ??ex coniuge del lavoratore, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto allâ??assegno divorzile, \tilde{A} " ex lege chiamato a godere pro quota di detto trattamento.

Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dellâ??assegno divorzile, ma anche compensativi, legati allâ??importanza data allo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale.

La finalit \tilde{A} , in sintesi, \tilde{A} " quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche cotruite insieme dai coniugi, finch \tilde{A} " il matrimonio \tilde{A} " durato.

5.2. In applicazione della??art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, la sussitenza delle condizioni previste dalla legge per la??ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante alla??*ex*

coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per questâ??ultimo, il diritto allâ??ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro.

Sul punto, \tilde{A} " consolidata lâ??opinione della giurisprudenza, secondo la quale tale diritto sorge, e pu \tilde{A}^2 essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass., Sez. L., Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050 del 12/11/2021).

In sintesi, insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, sorge anche il diritto dellâ??ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dallâ??art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970.

5.3. Si deve, tuttavia, precisare che, come stabilito dalla norma appena richiamata, solo lâ??effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dellâ??ex coniuge, essendo previsto il diritto di questâ??ultimo â??ad una percentuale dellâ??indennità di fine rapporto percepita dallâ??altro coniugeâ??.

In sintesi, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con lâ??insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dellâ??altro coniuge, diviene esigibile quanto questâ??ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27233 del 14/11/2018 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004).

Non \tilde{A} ", per \tilde{A}^2 , necessario che lâ??importo su cui calcolare la quota di spettanza sia gi \tilde{A} incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione.

Come avviene in tutti i casi in cui sia promosso un giudizio teso allâ??accertamento di un credito, la sentenza che decide la causa deve accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non suissistenti al momento della proposizione della domanda, sussitono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il credito diviene esigibile successivamente allâ??emissione del decreto, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6421 del 22/04/2003 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020).

5.4. Non incide sulla spettanza della quota del trattamento di fine rapporto la proposizione della domanda di revoca dellâ??assegno divorzile, dopo che sia maturato il diritto a tale trattamento â?? e cioÃ" dopo che sia cessato il rapporto di lavoro â?? poichÃ", anche considerando il possibile accogliemento di tale domanda con effetto dalla data della sua proposizione, comunque tale effetto Ã" successivo al momento in cui Ã" maturato il diritto al trattamento di fine rapporto (v. la fattispecie esaminata da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4999 del 19/02/2021).

Diversamente opinando, la stessa esistenza del diritto sancito dallâ??art. 12 *bis* 1. 898 del 1970 verrebbe subordinata ad un fatto del tutto estraneo ai rapporti tra gli *ex* coniugi, dato dallâ??adempimento del datore di lavoro allâ??obbligo di corrispondere il menzionato trattamento, il quale, per molteplici ragioni, può non avvenire o avvenire solo in parte, ovvero essere effettuato, come Ã" oramai ordinario, in modo scaglionato nel tempo.

Come sopra evidenziato, deve, dunque, guardarsi al momento in cui matura la spettanza del trattamento e, se in tale momento, lâ??ex coniuge del lavoratore gode dellâ??assegno divorzile, ha anche diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che potrà essere liquidata al momento dellâ??effettiva percezione da parte dellâ??ex coniuge obbligato.

5.5. Nel caso di specie, nella decsione impugnata si legge con chiarezza che lâ??intimata, titolare di assegno divorzile, ha chiesto la corresponsione della quota del trattamento di fine rapporto, maturata dal marito dopo la pronuncia di divorzio.

La parte non risulta avere operato alcuna limitazione in ordine al *quantum* richiesto, avendo, anzi, precisato che la quota ad essa spettante dovesse essere determinata nella misura corrispondente al 40% dellâ??indennità totale, riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro si era svolto durante il matrimonio (p. 2 della sentenza impugnata).

Nella menzionata decisione \tilde{A} " altres \tilde{A} ¬ specificato che una parte di tale trattamento \tilde{A} " stata corrisposta allâ??ex marito prima dellâ??introduzione del giudizio e unâ??altra parte \tilde{A} " stata erogata nel corso del giudizio di primo grado, con la precisazione che, al momento della decisione, erano stati percepiti entrambi gli importi, sul cui ammontare complessivo il giudice dellâ??appello ha, dunque, correttamente determinato la quota di spettanza della (*omissis*) (p. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata).

In sintesi, il motivo di ricorso deve essere respinto in applicazione del seguente principio: â??Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dellâ??assegno di cui allâ??ert. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dellâ??ex coniuge sorge nel momento in cui questâ??ulitmo matrua il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito Ã" esigibile solo quando â?? e nei limiti in cui â?? lâ??importo Ã" effettivamente erogato; una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota per la presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dellâ??assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, Ã" successivo alla insorgenza del diritto previsto dallâ??art. 12 bis l. n. 898 del 1970â??.

6. In conclusione, accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti indicati, con conseguente rinvio della causa, anche per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimit\tilde{A}, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

7. In caso di diffusione della presente ordinanza, devono essere omesse le generalitĂ e i dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati, a norma dellâ??art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimitÃ;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e i dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati, a norma dellâ??art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 aprile 2022.

Campi meta

Massima: Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito $\tilde{A}^{"}$ esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo $\tilde{A}^{"}$ effettivamente erogato; una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota la presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, $\tilde{A}^{"}$ successivo alla insorgenza del diritto previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis.

Supporto Alla Lettura:

DIVORZIO

Il termine divorzio indica la possibilitA di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale e, pur non trovando riscontro nel dato normativo, viene comunemente usato â?? superando lâ??etimologia latina che richiama lo scioglimento volontario del vincolo coniugale â?? per indicare due istituti: lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato davanti alle AutoritA Civili (art. 1, 1. 898/1970), e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (art. 2, 1. 898/1970). Come A" noto dal 1 marzo 2023 sono entrate in vigore nuove regole in materia di separazione e divorzio a seguito della cosiddetta Riforma Cartabia che ha rivoluzionato gran parte delle norme in materia di giustizia (civile e penale). La nuova disciplina processuale, contenuta nel decreto legislativo n. 149 del 2022 emanato in attuazione alla legge delega 26 novembre 2021 n. 206, applicabile ai giudizi in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotti con ricorso depositato dopo il 28 febbraio 2023, ha implicato, quale conseguenza di ordine sistematico, lâ??abrogazione di alcune disposizioni contenute nella legge sul divorzio n. 898/1970 che continueranno a trovare applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme. La prima grande novit \tilde{A} , infatti, \tilde{A} " quella per cui si potrà proporre la domanda di separazione e quella di divorzio in un unico atto. Con il ricorso introduttivo si potranno proporre contemporaneamente sia la domanda di separazione che la domanda di divorzio in via congiunta o in via giudiziale. La domanda per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove proposta contestualmente alla domanda di separazione dei coniugi, sarà procedibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza parziale intervenuta sulla separazione e fermo il decorso del termine di cui allâ??articolo art. 3 della legge n. 898/1970, ovvero almeno dodici mesi dallâ??avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice nella separazione giudiziale o sei mesi nel caso di separazione consensuale (ciò anche nellâ??ipotesi in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale), o dalla data certificata nellâ??accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dellà??atto contenente lâ??accordo di separazione concluso innanzi allâ??ufficiale dello stato civile.